

PROVINCIA DI GORIZIA

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Prot. n. 4608 /07

Gorizia, ... 6 FEB. 2007

Oggetto: Endesa Italia S.p.A. - Via dei Mangili n. 9, Roma (RM).

Disposizioni correttive del decreto prot. n. 31792/06 dd. 22/12/2006.

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con proprio decreto prot. n. 31792/06 dd. 22/12/2006, l'ing. Carlo Enas, in qualità di legale rappresentante della ditta Endesa Italia s.p.a., avente sede legale a Roma (RM) in via dei Mangili n. 9, è stato autorizzato all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13 - allegato C alla parte quarta del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152) e recupero energetico mediante coincenerimento (R1 - allegato C alla parte quarta del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152) di rifiuti speciali non pericolosi presso la centrale termoelettrica di Monfalcone, sita in via Timavo n. 45;
- che successivamente al rilascio del suddetto atto di autorizzazione, venivano verbalmente segnalate dagli interessati alcune erroneità nel dettato delle disposizioni ivi contenute;
- che il personale tecnico degli uffici provinciali competenti, esperite le necessarie verifiche, ha riscontrato tali erroneità e proposto l'emanazione delle presenti disposizioni correttive;

Accertato che le erroneità riscontrate non riguardano gli elementi essenziali dell'atto e non comportano vizi di legittimità dello stesso;



Ritenuto di procedere con sollecitudine all'emanazione delle disposizioni correttive del decreto di autorizzazione in essere;

Vista la nota prot. n. 2377/07 dd. 25/01/2007, trasmessa all'interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con cui è stata data formale comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ad iniziativa d'ufficio per l'emanazione delle disposizioni correttive contenute nel presente atto;

Visto il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

Vista la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2, co. 1 del "*Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti*", approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

Richiamata la nota della *Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia*, DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI, dd. 21.07.2006 prot. ALP 1-8-9 23842/E/28/152, con cui la regione forniva i richiesti chiarimenti in merito alle competenze autorizzative in materia di rifiuti ed acque reflue a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 152/2006;

Visto lo Statuto della Provincia di Gorizia, che demanda ai Dirigenti il compito di adottare gli atti autorizzazione;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 525 d.d. 10.11.1997;

Visto l'Atto del Presidente n. 7 del 19/05/2000 di affidamento delle direzioni strutturali ai singoli dirigenti;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;



Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

- Art. 1 -

L'art. 8 del decreto prot. n. 31792/06 dd. 22/12/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 L’ammontare delle garanzie finanziarie, determinate in base ai criteri stabiliti dal D.P.G.R. 0502/1991 e successive modifiche ed integrazioni, ridotto dell’aliquota percentuale individuata ai sensi all’art. 210, co. 3, lett. h) del D.L.vo 152/2006, è stabilito, relativamente ai “GRUPPI 3 e 4”, in euro 423.759,15 da prestarsi a favore del Comune di Monfalcone secondo le modalità previste dall’art. 2 del medesimo D.P.G.R.;”

- Art. 2 -

L'art. 11 del decreto prot. n. 31792/06 dd. 22/12/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 L’attività di recupero energetico dei rifiuti di cui alle tipologie 1, 2, 3 e 4 dell’art. 5 del presente decreto viene effettuata assicurando, per ciascuna tipologia, le prestazioni, la dotazione impiantistico-tecnologica ed il rispetto delle prescrizioni previste rispettivamente ai p.ti 3.3, 4.3, 5.3 e 7.3 dell’Allegato 2, Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998, così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186; tempo di permanenza dei gas nella camera di combustione non inferiore a 2 secondi e temperatura degli stessi non inferiore ad 850 °C.”

- Art. 3 -

All’art. 13 del decreto prot. n. 31792/06 dd. 22/12/2006 le parole:



“L’attività di recupero energetico dei rifiuti di cui agli artt. 1 e 4 del presente decreto si conforma, senza distinzione di tipologia, provenienza e caratteristiche, alle seguenti prescrizioni integrative:”

sono sostituite dalle seguenti:

“L’attività di recupero energetico dei rifiuti di cui agli artt. 1 e 5 del presente decreto si conforma, senza distinzione di tipologia, provenienza e caratteristiche, alle seguenti prescrizioni integrative:”


- Art. 4 -

Rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni ed i limiti imposti all’esercizio dell’attività dall’autorizzazione in essere (Decreto del Dirigente della Direzione n. 3, prot. n. 31792/06 dd. 22/12/2006).

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

Il presente decreto viene redatto e sottoscritto in doppio originale, di cui uno viene notificato al soggetto interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento e l’altro rimane acquisito agli atti d’ufficio.

Copia del presente atto viene comunicata, ai sensi dell’art. 208, co. 19 del D.L.vo 152/2006, all’Albo dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212, co. 1 del medesimo D.L.vo.



Copia viene comunicata altresì al Comune di Monfalcone, all'Azienda per i Servizi sanitari ed alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in base all'art. 15, co. 2 della L.R. 30/1987.



IL DIRIGENTE

dott. ing. Flavia Gabrieltig

